

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5415

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PICCIRILLO

Presentata il 25 gennaio 1991

**Istituzione della procura della Repubblica
presso la pretura circondariale di Caserta**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge ha, principalmente, lo scopo di istituire la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Caserta e, secondariamente, di chiarire quale giudice per le indagini preliminari sia competente al riguardo.

Quanto al primo scopo della proposta di legge, è utile ricordare che, in base alla normativa vigente (specialmente la legge 1° febbraio 1987, n. 30, istitutiva delle preture circondariali, e la legge 12 novembre 1990, n. 340, sulle circoscrizioni delle preture di Caserta e Santa Maria Capua Vetere) Caserta, capoluogo di provincia, è sede di pretura circonda-

riale, ma non di tribunale, ubicato invece a Santa Maria Capua Vetere.

Poiché la legge n. 340 del 1990 ha ampliato il territorio compreso nella circoscrizione della pretura circondariale di Caserta, è diventata ancora più imperativa l'urgenza d'istituirvi la procura della Repubblica: un ufficio che completa l'esistente struttura giudiziaria della provincia, ne riequilibra i carichi di lavoro, potenzia l'amministrazione della giustizia e corrisponde ad interessi diffusi e sentiti della popolazione.

Quanto al secondo scopo della legge, bisogna rilevare che, in seguito all'entrata in vigore della legge n. 340 del 1990, la

stessa magistratura locale ha riproposto la questione relativa all'individuazione del giudice delle indagini preliminari competente sui fatti commessi nel circondario della pretura di Caserta.

Inizialmente la questione, tanto in base a parere del Ministero di grazia e giustizia, quanto in base a sentenza della Corte di cassazione, è stata risolta attribuendo la competenza al giudice delle indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere. Ma la pretura circondariale di Caserta ormai è divisa in sezioni e dunque deve avere il Giudice delle indagini preliminari. Intanto senza una chiara norma in materia, l'attribuzione alla cognizione del giudice delle indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere degli affari spettanti alla pretura circondariale di Caserta potrebbe comportare una violazione delle disposizioni sulla competenza territoriale. Considerati i pregnanti poteri giurisdizionali dei giudici delle indagini preliminari è opportuno fare chiarezza al più presto.

In verità, nella seduta della Commissione giustizia della Camera del 25 ottobre 1990, durante il dibattito sull'approvazione della legge n. 340 del 1990, sollevai l'esigenza di definire, nella sostanza e nei tempi, la problematica circa l'istituzione a Caserta del Giudice delle indagini preliminari e del pubblico ministero: a fugare perplessità si ritenne sufficiente approvare un ordine del giorno che impegnasse il Governo a dotare la pretura circondariale casertana dei prefati organi giudiziari entro due mesi dall'entrata in vigore della legge.

Le esigenze prospettate dall'ordine del giorno n. 03841/B4 erano del resto già state da me più volte sottolineate nel corso dell'approvazione della legge n. 340 del 1990: esortai ripetutamente Commissione e Governo a non licenziare frettolosamente un provvedimento che si incaricava esclusivamente di accrescere la competenza territoriale della pretura in costanza di disposizioni legislative suscettibili di dubbia interpretazione sulla istituzione dell'ufficio del pubblico ministero e la costituzione del giudice delle indagini preliminari.

Tutt'oggi Caserta è priva di questi due organi giudiziari!

Pertanto gli articoli 1-3 della proposta di legge si riferiscono alla istituzione della procura della Repubblica.

Gli articoli 4 e 5 modificano l'articolo 70 e l'articolo 35 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come, rispettivamente, sostituito dall'articolo 20 e modificato dall'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449 (norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale) per armonizzarli con l'articolo 550 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.

Infatti, per quanto riguarda la copertura finanziaria, è appena il caso di rilevare che la proposta di legge non implica nessun onere perché la dotazione organica della nuova procura della Repubblica verrà soddisfatta riducendo i posti di altri uffici giudiziari e comunque nell'ambito della dotazione dei ruoli del Ministero di grazia e giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Caserta.

ART. 2.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico dei magistrati della procura della Repubblica, istituita ai sensi dell'articolo 1, è determinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura. Il Ministro è autorizzato ad effettuare una corrispondente riduzione d'organico dei magistrati di altri uffici giudiziari.

2. Il Ministro di grazia e giustizia determina l'organico del personale amministrativo entro il termine di cui al comma 1, nell'ambito della dotazione dei ruoli del Ministero.

3. Il Ministro di grazia e giustizia decreta l'inizio del funzionamento della procura della Repubblica istituita dalla presente legge.

ART. 3.

1. Gli affari pendenti presso la procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, di competenza della pretura circondariale di Caserta, sono devoluti alla procura della Repubblica istituita dalla presente legge dalla data di inizio del suo funzionamento, decretato a norma del comma 3 dell'articolo 2. Gli atti compiuti ed i provvedimenti emessi conservano validità ed efficacia.

ART. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate: dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, dai procuratori generali presso le corti d'appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari, dai procuratori della Repubblica presso le preture circondariali ».

ART. 5.

1. Nel terzo comma dell'articolo 35 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, le parole « In ogni pretura avente sede nel capoluogo di circondario » sono sostituite dalle seguenti: « In ogni pretura circondariale ».

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.